

**L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 <sup>(1)</sup>.**

**Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 17 febbraio 1999, n. 16.

(2) Con *Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 1876*, sono state approvate modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale, di cui alla presente legge, per il secondo triennio 2002-2004.

---

**Art. 1**  
*Oggetto.*

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della *legge 28 agosto 1997, n. 285*.

---

**Art. 2**  
*Finalità e principi.*

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

---

---

**Art. 3**  
*Commissione consultiva.*

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
- b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
- c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'A.N.C.I. di Puglia;
- d) un membro, esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;
- e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
- j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;
- l) dirigente Ufficio minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'*art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45* e successive modificazioni.

---

---

#### **Art. 4**

##### *Centro regionale di documentazione* <sup>(3)</sup>.

[1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della *legge 23 dicembre 1997, n. 451* opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale] <sup>(4)</sup>.

---

(3) Ai sensi dell'*art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 17* il Centro regionale di documentazione, di cui al presente articolo, assume la denominazione di "Centro regionale di documentazione per le politiche sociali".

(4) Articolo abrogato dall'*art. 70, comma 4, L.R. 10 luglio 2006, n. 19*.

---

#### **Art. 5**

##### *Ambiti territoriali.*

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

---

---

## **Art. 6**

### *Competenze delle Province.*

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.
  2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 

---

## **Art. 7**

### *Piani territoriali di intervento.*

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.
2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
  - b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
  - c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
  - d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli *artt. 4, 5, 6 e 7 della L. n. 285/1997*;
  - e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
  - f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
    - 1) del livello territoriale di intervento;
    - 2) dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
    - 3) della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;

4) della durata e dei tempi di realizzazione;

5) della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.

---

---

## **Art. 8** *Finanziamenti.*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue <sup>(5)</sup>:

a) 4/10 in base alla popolazione residente;

b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza <sup>(6)</sup>.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla *L. n. 285/1997*.

4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;

b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;

c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;

d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al *comma 2 dell'art. 1 della L. n. 285/1997*;

e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

---

(5) Vedi la *Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395*.

(6) Vedi la *Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395*.

---

### **Art. 9**

#### *Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - *legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997* - Entrate vincolate".

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - *legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997*".

4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in favore dei minori - legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".